

SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE DEL  
COORDINAMENTO NAZIONALE  
FONDO PREVIDENZA QUOTIDIANI  
“FIORENZO CASELLA”

Oggi 30 dicembre 2024, i sottoscritti Riccardo De Benedetti, Domenico Ciavarella, Dario Gianuzzi, Angelo Vinciguerra e Stefano Spoltore, si sono riuniti in forma telematica ed hanno costituito il comitato di coordinamento dei pensionati e lavoratori attivi iscritti al Fondo nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella”, apolitico e senza fini di lucro, denominato Coordinamento nazionale Fondo Previdenza Quotidiani “Fiorenzo Casella”, qui di solito denominato Coordinamento.

Il Coordinamento ha sede in via Giovanni di Breganze, 4, 20152 Milano.

Al Coordinamento possono aderire tutti i pensionati e lavoratori attivi iscritti al Fondo ivi inclusi gli iscritti silenti e/o differiti, nonché i lavoratori poligrafici cosiddetti “commerciali” di cui alla parte VI del CCNL di settore del 4 aprile 2008 oltre ai lavoratori assunti nel comparto poligrafico ai sensi del protocollo per le nuove assunzione del 10 maggio 2007.

Scopo del Coordinamento è intraprendere iniziative utili all’interesse generale degli aderenti senza interferire con iniziative dei singoli e senza sostituirsi ad esse.

Iniziative proprie del Coordinamento sono:

- a) Porsi come interlocutore riconosciuto nei confronti degli organismi che a diverso titolo stanno determinando le sorti stesse del Fondo Casella, vale a dire: organizzazioni sindacali; organizzazioni datoriali; Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni) e sue espressioni, come gli organi dell’attuale procedura di amministrazione straordinaria e gli stessi organi amministrativi del Fondo medesimo in qualsiasi stato si trovino.
- b) Raccogliere informazioni utili per le azioni legali da eventualmente intraprendere, sia come Coordinamento sia singolarmente, al fine di facilitare il coordinamento fra tutti gli interessati a una soluzione equa e solidale delle problematiche in essere.
- c) Tenere contatti con i mass-media.
- d) Promuovere azioni di gruppo atte a richiamare opportuna attenzione sul caso.

Il Coordinamento è regolato dalle seguenti norme:

- I) Gli aderenti al Coordinamento sono distinti in delegati e deleganti.

Deleganti sono tutti gli aderenti al Coordinamento.

Delegati sono i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

I delegati sono previsti in numero massimo di dieci (10), operano con spirito di volontariato, possono essere cooptati da una lista di aderenti disponibili all'incarico. Costituiscono il Gruppo Promotore.

- 2) Il Gruppo Promotore persegue gli scopi del Coordinamento in piena autonomia ed in forza della delega sottoscritta dai singoli aderenti. Il Gruppo Promotore informa gli aderenti nel modo ritenuto più idoneo e sollecito delle iniziative intraprese.
- 3) L'adesione al Coordinamento avviene con semplice richiesta scritta in cui si dichiara di essere a conoscenza del documento costitutivo, con la sottoscrizione di delega e con il versamento della quota simbolica di iscrizione di € 1 (nummo uno).
- 4) Il Gruppo Promotore dispone di un fondo cassa costituito dalle quote di iscrizione e delle eventuali integrazioni a carico degli aderenti e dello stesso Gruppo Promotore e nomina un tesoriere.
- 5) La quota simbolica di adesione al Coordinamento è fissata in € 1 (nummo uno).
- 6) Il Gruppo Promotore nomina al suo interno un Coordinatore e un cassiere.
- 7) Il Gruppo Promotore può, ove necessario, avvalersi dell'assistenza di esperti legali. Nel qual caso, qualsiasi incarico professionale deve essere conferito – previa formalizzazione del preventivo scritto – solo se il mandato accolga il principio deontologico della pattuizione libera del compenso tra le parti, fermo restando l'espresso divieto di prevedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati o eccessivi rispetto all'attività svolta o da svolgersi, con la possibilità di prevedere un compenso forfettario al professionista incaricato, mediante la stipula di una convenzione avente ad oggetto singoli o più affari ovvero l'assolvimento dell'incarico per singole fasi o prestazioni ovvero anche per l'intera attività richiesta, ivi incluso il possibile pagamento del compenso “a percentuale” sul valore dell'affare o della controversia curata dal professionista anche con riferimento a quanto si prevede che sia il giovamento del Coordinamento dall'attività professionale svolta dal legale incaricato non soltanto sotto il profilo strettamente patrimoniale.
- 8) Le dimissioni dal Coordinamento devono essere comunicate per iscritto.

Milano, li 30 dicembre 2024

Firmato da:

*Riccardo De Benedetti*

47A7A6B6BE6D468...

Firmato da:

*Angelo Vinciguerra*  
*Domenico Ciavarella*

3544B74F2A7E48D...

Firmato da:

*[Signature]*

CE963F3EDDC6467...

Firmato da:

*Stefano Spoltore*

DF5FE11A6F06421...